

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

La Legge 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre u.s. un nuovo obbligo di comunicazione preventiva al fine di monitorare e contrastare forme elusive nell'utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'articolo 2222 c.c. e fiscalmente inquadrati tra i redditi diversi.

Rimangono così escluse dal campo di applicazione della norma:

- le collaborazioni coordinate e continuative;
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

Con la Nota prot. 29/2022 pubblicata in data 11/01/2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per adempiere al nuovo obbligo.

- **Tempistiche:**

L'obbligo in questione riguarda esclusivamente i committenti che instaurano rapporti dopo l'entrata in vigore della disposizione o, se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota.

In particolare la comunicazione dovrà essere effettuata:

- entro il **18 gennaio** per i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11/01/2022 e iniziati a decorrere dal 21/12/2021, anche se già cessati;
- **prima dell'inizio della prestazione** per i rapporti di lavoro iniziati dal 12 gennaio 2022.

- **Modalità di comunicazione:**

Secondo la disposizione in esame, l'obbligo di comunicazione, da effettuarsi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

La comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo).



Clicca qui

- **Contenuto della comunicazione:**

La comunicazione dovrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail (senza alcun allegato) e dovrà avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- *dati del committente e del prestatore;*
- *luogo della prestazione;*
- *sintetica descrizione dell'attività;*
- *data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Si ricorda che le prestazioni occasionali non devono superare i 30 giorni all'anno per singolo committente.*
- *ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.*

- **Annullamento della comunicazione:**

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

- **Sanzioni:**

In caso di violazione, verrà applicata una sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.